

del rapporto di lavoro, è di L. 40.000 mensili (minimo garantito);

b). per il Magliorini:

1) Rinuncia da parte del Magliorini a tutti gli arretrati di rendita vitalizia, dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1955 (L. 3.890.412) ed alla pretesa applicazione dell'accordo economico 10 giugno 1949; (tale accordo concede un aumento tabellare con effetto 1° gennaio 1949 ed al Magliorini non fu applicato, poiché la stipula è successiva al suo licenziamento, avvenuto il 15 febbraio 1949):

2) Coresponsione al Magliorini della rendita vitalizia a decorrere dal 1° gennaio 1956 (L. 72.052 mensili) e della somma di L. 169.117 per congruaglio computense Nord (delibera consiliare 28 giugno 1956)

3) Compensazione delle spese ed oneri di lite dovuti all'INA dal Magliorini per i giudizi di Tribunale ed Appello e di quello per revocazione, attualmente pendente, e pagamento, da parte del Magliorini, della somma di L. 246.675, per spese ed oneri di lite dovuti per i tre gradi del giudizio a noi favorevoli, relativo a pretesa